

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 28 - Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea che scioglie l'associazione, deciderà sulle finanze e il patrimonio della stessa.

### **Art. 29 - Foro giuridico**

Eventuali vertenze che dovessero sorgere tra l'associazione e i suoi soci saranno sottoposte al giudizio del pretore della sede sociale. Vigè il diritto svizzero.

### **Art. 30 - Anno sociale**


L'anno associativo corrisponde al periodo tra due assemblee ordinarie.  
L'anno finanziario corrisponde all'anno civile. I conti annuali si chiudono pertanto al 31 dicembre.

Il presente statuto è stato accettato dall'assemblea del 6 maggio 2011 ed entra in vigore immediatamente.

IL PRESIDENTE

IL CASSIERE

# STATUTO



# ATST

Associazione dei diplomati delle scuole  
specializzate superiori della Svizzera italiana

2011

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Nome e sede

L'associazione dei diplomati delle scuole specializzate superiori della Svizzera italiana, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero CCS ed ha sede al domicilio di uno dei membri del Comitato.

### Art. 2 - Definizione

L'ATST vuol essere nella Svizzera italiana l'associazione di riferimento per i diplomati delle scuole specializzate superiori (SSS). Essa si situa tra le associazioni che formano l'associazione svizzera delle diplomate e dei diplomati delle scuole specializzate superiori in Svizzera (ODEC) e ne adotta gli statuti, ai quali, il presente è subordinato. Comprende i diplomati dei cicli di formazione regolati dalla «Ordinanza del DFE sul riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori», i tecnici ST oltre agli impiegati di commercio delle scuole superiori di gestione commerciale (SGC).

### Art. 3 - Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promozione e tutela della posizione e della stima dei diplomati in ambito professionale e in seno all'opinione pubblica
- organizzare manifestazioni al fine di migliorare la formazione professionale
- organizzare manifestazioni ricreative
- sostenere ed aiutare i futuri diplomandi durante il periodo della loro formazione scolastica e professionale
- collaborare con altre associazioni
- mantenere contatti con le scuole e gli enti preposti alla formazione

### Art. 4 - Neutralità

L'ATST non si prefigge nessun scopo di lucro; essa è apolitica e aconfessionale.

### Art. 22 - votazione

Il comitato decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del presidente. Le votazioni vengono effettuate di regola per alzata di mano.

### Art. 23 - Firme

Agli effetti legali è valevole, per l'associazione, la firma del presidente con quella del cassiere.

## 6. FINANZE

### Art. 24 - Finanza

Le entrate dell'associazione sono composte:

- a) dalla quota sociale dei soci
- b) dai proventi dei vari corsi o dalle manifestazioni
- c) da eventuali contributi volontari

### Art. 25 - Budget

Uscite non previste dal budget devono essere approvate all'unanimità dal comitato.

### Art. 26 - Responsabilità

L'associazione non risponde degli impegni assunti dai suoi membri come gli stessi non rispondono di quelli assunti dall'associazione.

## 7. REVISORI

### Art. 27 - Revisori

L'assemblea generale nomina i due revisori ed un supplente per un periodo di un anno.

I revisori controllano annualmente i conti e presentano un rapporto scritto all'assemblea.

## 5. COMITATO

### Art. 17 - *Composizione*

Il comitato è eletto dall'assemblea generale ed è composto da un minimo di 5 membri. Nel comitato devono, se possibile, essere rappresentate tutte le categorie di formazione.

Il comitato è composto da:

- 1 presidente
- 1 cassiere
- almeno 3 membri

La suddivisione delle cariche è stabilita nella prima riunione di comitato.

I membri di comitato sono nominati per la durata di un anno.

### Art. 18 - *Obbligo presenza*

I membri di comitato hanno l'obbligo di presenziare ad almeno 2/3 delle sedute. Se non fosse il caso sono passibili di esclusione.

### Art. 19 - *Successione*

Se per dimissioni o qualsiasi motivo, i membri del comitato si riducessero 4, il comitato convoca un'assemblea straordinaria per il completamento.

### Art. 20 - *Sedute*

Il comitato si riunisce regolarmente durante l'anno. Viene convocato dal presidente o su richiesta di almeno 3 membri.

### Art. 21 - *Competenze e compiti*

Il comitato è responsabile dell'adempimento dei compiti statutari e dispone a questo riguardo di tutte le competenze che non sono riservate all'assemblea generale. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:

- rappresentare l'associazione verso l'esterno
- l'accettazione o l'espulsione dei soci
- nomina eventuali gruppi di lavoro
- convocazione dell'assemblea

## 2. SOCI

### Art. 5 - *Soci attivi*

Possono diventare membri attivi coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola specializzata superiore (SSS), scuola tecnica (ST) o scuola superiore di gestione commerciale (SGC).

Possono richiedere l'ammissione come membri anche le persone domiciliate in Svizzera e in possesso di un diploma estero, corrispondente al livello dei cicli di formazione riconosciuti delle scuole specializzate superiori.

Si impegnano ad accettare gli statuti ed il pagamento della quota sociale.

### Art. 6 - *Soci studenti*

Possono diventare membri studenti gli iscritti a un ciclo di formazione di scuola specializzata superiore riconosciuto.

- I membri studenti non hanno diritto di voto
- Al termine degli studi e previa presentazione di copia del diploma, i diplomati possono essere ammessi come membri attivi

### Art. 7 - *Soci simpatizzanti*

Possono diventare soci simpatizzanti persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione e che intendono appoggiarla finanziariamente e/o collaborare attivamente.

Pagando un contributo possono partecipare alle manifestazioni ed alle assemblee, dove essi non hanno diritto di voto.

### Art. 8 - *Soci onorari*

Si definisce «socio onorario», colui la cui attività a favore dell'associazione è stata particolarmente meritevole.

### Art. 9 - *Ammissione*

La richiesta di adesione deve essere inoltrata per iscritto alla sede dell'associazione. L'accettazione dell'adesione viene decisa dal comitato.

**Art. 10 - Dimissioni**

Le dimissioni per l'anno seguente devono essere inoltrate al comitato in forma scritta entro il 30 novembre.

**Art. 11 - Radiazione**

Un socio che, previo richiamo, non paga la tassa sociale è ritenuto dimissionario e viene radiato dall'elenco dei soci.

**Art. 12 - Espulsione**

L'espulsione di un socio è pronunciata dal comitato, riservato il ricorso all'assemblea generale.

**3. ORGANI****Art. 13**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato
- i revisori dei conti.

**4. ASSEMBLEA GENERALE****Art. 14 - Assemblea generale e straordinaria**

L'assemblea generale è indetta annualmente di regola nel primo quadrimestre dell'anno.

L'assemblea straordinaria può essere convocata su decisione del comitato oppure su richiesta scritta e firmata da almeno un quinto dei soci. Essa deve essere convocata nel termine di 2 mesi.

L'assemblea è convocata per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno, al più tardi 14 giorni prima della riunione.

**Art. 15 - Competenze**

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione, alla stessa sono attribuite le seguenti competenze:

- nomina del comitato
- nomina due revisori
- approvazione del rapporto d'attività, dei conti, del rapporto dei revisori e ultimo verbale
- approvazione della tassa sociale
- trattare eventuali proposte formulate dai soci
- approvazione di eventuali regolamenti
- nomina di eventuali soci onorari
- scioglimento dell'associazione
- aggiornamento dello statuto
- esaminare i ricorsi presentati contro l'espulsione di un socio.

**Art. 16 - Votazioni**

- L'assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.
- Le votazioni si svolgono di regola per alzata di mano.
- Per modificazioni statutarie è richiesta una maggioranza assoluta di 2/3 dei voti espressi.
- Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza dei voti alla presenza di almeno la metà più uno dei soci attivi. In mancanza del numero legale dei soci, l'assemblea viene revocata ad altra data nella quale si delibererà con qualsiasi numero degli intervenuti.